

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2692/80 DELLA COMMISSIONE**

del 21 ottobre 1980

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 217/79 che stabilisce modalità di applicazione per la collaborazione diretta dei servizi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

considerando che nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 217/79<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1148/79<sup>(4)</sup>, figura l'elenco dei servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo e abilitati a mantenere relazioni dirette fra loro; che dall'esperienza acquisita in sede di applicazione del suddetto regolamento è risultato che è opportuno completare il predetto allegato per quanto concerne il Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al punto I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 217/79 il testo di cui al numero 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1980.

\* 1. Servizi competenti:

a) Ministry of Agriculture, Fisheries and Food  
3-8 Whitehall Place  
London SW 1A 2 HH

Tel: 01 217 39 80 o 01 217 62 47

Telex: 88 93 51 MAFWPL 9

b) The Wine Standards Board

68 Upper Thames Street

London EC4V 3BJ

Tel.: 01 236 95 12

Telex: 88 93 51 MAFWPL 9

con l'annotazione:

"for the attention of Wine Standards Board,  
Room 524 WPW".

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 31 del 7. 2. 1979, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 13. 6. 1979, pag. 5.